Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 15 novembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 ottobre 1941-XIX, n. 1213.

Norme per l'attuazione dei concorsi straordinari per titoli e dei trasferimenti nei corpi del Genio navale e delle Armi navali autorizzati con la legge 5 maggio 1941-XIX, n. 470.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 470, concernente concorsi e trasferimenti nei corpi del Genio navale e delle Armi navali;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per essere ammessi ai concorsi straordinari per la nomina a capitano e a tenente in s.p.e. nei corpi del Genio navale e delle Armi navali, che possono essere banditi in base alla legge 5 maggio 1941, n. 470, occorre:

a) essere cittadini italiani di razza non ebraica;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;

c) non avere superato il 37° anno o il 30° anno di età, rispettivamente, per la nomina a capitano e a tenente del Genio navale e delle Armi navali, salvo gli aumenti previsti dalle disposizioni vigenti;

d) essere provvisti di laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica, se trattasi del Genio navale, oppure di laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica, ovvero in chimica o in chimica industriale o in fisica, se trattasi delle Armi navali;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo;

g) avere prestato almeno due anni o un anno di servizio effettivo da ufficiale, a seconda che trattasi di concorsi per la nomina a capitano o a tenente del Genio navale e delle Armi navali;

h) rivestire il grado di capitano del Genio navale di complemento oppure quello di tenente o di sottotenente di complemento delle Forze armate a seconda che trattisi di nomina a capitano o a tenente del Genio navale;

i) rivestire, nei ruoli del complemento, il grado di tenente di vascello o di capitano del Genio navale o delle Armi navali o di capitano del Regio esercito (artiglieria o genio) o della Regia aeronautica (genio aeronautico) se trattisi di nomina a capitano delle armi navali oppure quello di tenente e di sottotenente delle Forze armate, se trattisi di nomina a tenente delle Armi navali;

l) aver ottenuto, se ufficiali del Regio esercito o della Regia aeronautica, il nulla osta del competente Ministero militare.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta, a seconda dei concorsi, come segue:

a) per la nomina a capitano del Genio navale:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale del Genio navale;

membri: un ufficiale generale del Genio navale ed un colonnello del Genio navale o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, due ufficiali generali del Genio navale; un capitano di fregata, un maggiore del Genio navale;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina;

b) per la nomina a tenente del Genio navale:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale del Genio navale;

membri: un colonnello del Genio navale o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale del Genio navale; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina;

c) per la nomina a capitano delle Armi navali:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali;

membri: tre colonnelli o tenenti colonnelli delle Armi navali o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non rivesta la carica di direttore generale delle Armi ed Armamenti navali, un ufficiale generale delle Armi navali e due colonnelli o tenenti colonnelli delle Armi navali; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina;

d) per la nomina a tenente delle Armi navali:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali;

membri: un ufficiale superiore delle Armi navali di grado non inferiore a tenente colonnello o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non rivesta la carica di direttore generale delle Armi ed Armamenti navali, un ufficiale generale delle Armi navali; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina.

Art. 3.

I concorsi sono effettuati per titoli.

La Commissione, in base ai titoli professionali, alle note caratteristiche riportate durante il servizio militare nonchè ad altri titoli eventualmente posseduti, assegnerà a ciascun candidato un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalle medie dei punti attribuiti al candidato stesso da ciascun membro della Commissione.

La classificazione finale sarà fatta in base al punto di merito di cui al comma precedente.

A parità di merito, se trattisi di concorsi per la nomina a capitano o a tenente del Genio navale, costituirà titolo preferenziale la laurea in ingegneria navale e meccanica.

Art. 4.

Possono essere trasferiti, a domanda, nel corpo del Genio navale in servizio permanente effettivo, con il proprio grado e la propria anzianità, i capitani del ruolo transitorio macchina in servizio permanente effettivo di cui alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, provvisti di laurea in ingegneria navale e meccanica, che ne siano ritenuti meritevoli dal Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1214.
Modificazioni allo statuto della Regia scuola normale superiore « Collegio universitario » di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto lo statuto della Regia scuola normale superiore « Collegio universitario » di Pisa, approvato con R. decreto 21 ottobre 1938-XVI, n. 2216, e modificato con R. decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1654;

Vedute le proposte di modifiche relative allo statuto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola normale superiore « Collegio universitario » di Pisa, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

All'art. 8 è aggiunto il seguente comma: « Nel caso in cui i professori di ruolo della Scuola appartengano tutti alla classe di lettere e filosofia ovvero a quella di scienze, sarà chiamato a far parte del Consiglio direttivo anche un professore di ruolo rispettivamente della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ovvero della Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Pisa, il quale abbia un incarico d'insegnamento nella Scuola ».

Il primo comma dell'art. 44 è sostituito dal seguente: « I posti di ruolo del personale subalterno sono dieci ».

L'art. 56 è sostituito dal seguente:

« Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della classe di lettere e filosofia sono le seguenti:

1) per l'ammissione al primo anno: componimento italiano; versione dal latino; una prova orale di cultura in base ai programmi di materie letterarie per la maturità classica; prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato;

2) per l'ammissione al secondo anno: componimento italiano; versione dal latino; una prova orale che accerti la preparazione organica del candidato in letteratura italiana, lingue e letterature classiche, storia moderna e filosofia; prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato;

3) per l'ammissione al terzo anno:

a) in filologia classica: componimento latino; versione dal greco; versione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato; prove orali in filologia classica; prove orali in due lingue straniere a scelta del candidato;

b) in filologia moderna: componimento italiano; versione dal latino o in francese, versione dal tedesco o dall'inglese, tutte e due a scelta del candidato; prove orali di cultura in letteratura italiana, in lingua e letteratura latina; in due lingue e letterature straniere studiate e coltivate dal candidato;

c) in storia e filosofia: componimento storico o filosofico, versione dal latino o dal greco, versione dal tedesco o dall'inglese, in tutti i tre casi a scelta del candidato; prove orali di cultura storica e filosofica; prove orali in due lingue straniere a scelta del candidato.

I temi dei componimenti d'italiano previsti per i concorrenti al terzo anno in filologia moderna dovranno essere scelti dalla intera Commissione, tenendo conto degli studi e delle tendenze dei vari candidati ».

L'art. 57 è integrato con il seguente comma:

« In tutti i casi previsti dal presente articolo è obbligatoria anche una prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato ».

All'art. 62, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Ugualmente non potranno essere compresi nelle graduatorie dei vincitori coloro che nell'esame di lingue straniere non abbiano riportato almeno 6 decimi. In caso di parità di voti nel complesso delle altre prove, sarà titolo di preferenza il risultato ottenuto nell'esame di lingue straniere. Tuttavia, per i concorrenti al terzo anno della classe di lettere e filosofia, le prove di lingue straniere costituiranno parte integrante dell'esame ».

All'art. 66, i commi dal quarto in poi sono sostituiti dai seguenti:

« Nella Scuola s'impartiscono gl'insegnamenti di lingue tedesca, francese e inglese. Lo studio del tedesco è obbligatorio per tutti; obbligatorio è anche lo studio di una seconda lingua, ma gli alunni hanno facoltà di optare tra l'inglese e il francese.

Il corso di studio è triennale per il tedesco, biennale per le altre due lingue.

Gli alunni ammessi al primo anno della Scuola saranno iscritti al secondo corso della lingua eventualmente già studiata, e al primo dell'altra. In ogni caso dovranno compierne lo studio entro il terzo anno.

Gli alunni sosterranno al termine di ciascun anno l'esame delle lingue straniere di cui avranno frequentato i corsi e nell'esame dovranno ottenere l'approvazione con 24 trentesimi.

Gli studenti che entrano alla Scuola al secondo anno sono tenuti a seguire i corsi e a sostenere gli esami di lingue secondo quanto è disposto nei precedenti commi, ma lo studio delle lingue potrà terminare per essi al quarto anno.

Gli studenti che entrano alla Scuola al terzo anno sono esonerati dalla frequenza dei corsi di quella lingua in cui abbiano sostenuto nell'esame di concorso anche la prova scritta. Ove trattisi tuttavia del tedesco, essi saranno tenuti a

frequentare le lezioni per un anno e a sostenere al termine il relativo esame ».

All'art. 67, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli alunni del corso di perfezionamento devono attendere alla preparazione della dissertazione di cui al quarto comma dell'art. 72.

Degli studi compiuti essi devono dar conto durante l'anno a una Commissione composta, per ciascuna classe, dei professori di ruolo della Scuola e, in mancanza, del più anziano dei professori incaricati, nonchè degli insegnanti delle discipline in cui avranno dichiarato di voler perfezionarsi. A giudizio di detta Commissione, che è presieduta dal direttore o dal vice-direttore, essi possono perdere senz'altro il posto. La Commissione si riunisce comunque per dare tale giudizio entro il mese di gennaio ».

All'art. 68, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le prove scritte previste dagli articoli 56 e 57 del presente statuto consistono in una versione dall'italiano nella lingua straniera, se trattasi del francese, e dalla lingua straniera in ogni altro caso ».

L'art. 75 è sostituito dal seguente:

« Gli alunni del corso ordinario debbono anno per anno ottenere il giudizio di idoneità nei colloqui e nei corsi interni obbligatori superare l'esame di lingua straniera e dare nella sessione estiva tutti gli esami universitari a cui sono obbligati, raggiungendo in ciascuno di essi la votazione di 24 su 30 e nel complesso di detti esami e di quelli della Scuola una media di 27 su 30.

Soltanto per gravi e giustificati motivi il direttore, udito caso per caso il Consiglio direttivo, può autorizzare gli alunni a rimandare gli esami, tutti o in parte, alla sessione autunnale.

Nel caso che gli alunni non adempiano agli obblighi sopra detti perdono il posto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1941-XX.
Atti del Governo, registro 439 *foglio* 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1215.

Uffici ove si svolgono servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 12 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1729;

Visto l'art. 1 del R. decreto 16 giugno 1938, n. 1275;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Riconosciuta la necessità di precisare agli effetti dell'articolo 1 del R. decreto 16 giugno 1938, n. 1275, quali siano gli uffici dove si svolgono i servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici dove si svolgono i servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni sono i seguenti:

A) Nell'Amministrazione centrale:

1) Magazzini centrali presso l'ufficio del consegnatario e presso il Servizio VII (Risparmi);

2) Magazzino centrale carte valori e stampati soggetti a controllo;

3) Magazzino centrale degli stampati ordinari, degli stampati del Servizio risparmi e conti correnti e dei libretti postali di risparmio;

4) Magazzino marche assicurative;

5) Deposito centrale apparati telegrafici e materiali postali da riparare;

6) Deposito materiali scientifici, didattici e di officina;

7) Officina centrale presso l'Istituto sperimentale;

8) Ufficio arrivi e ripartizione.

B) Nell'Amministrazione periferica:

1) Uffici principali postali e postali telegrafici, telegrafici, radiotelegrafici, in sede di direzione provinciale e fuori sede;

2) Uffici postali di ferrovia, di confine, di porto e di sdoganamento pacchi;

3) Uffici cassa, vaglia, risparmi, conti correnti ed assegni postali, corrispondenze, pacchi, raccomandate, arrivi e partenze, distribuzione, sia che gli uffici esplichino isolatamente o promiscuamente i servizi anzidetti;

4) Magazzini dell'Economato presso le Direzioni provinciali poste e telegrafi;

5) Depositi carte valori e stampati soggetti a controllo;

6) Officine telegrafiche.

Art. 2.

Dagli uffici anzidetti sono escluse le rispettive segreterie esplicando esse servizi amministrativi contabili.

Col provvedimento di assegnazione dell'impiegato presso gli uffici indicati nell'art. 1 sarà stabilita a tutti gli effetti la sua appartenenza all'Ufficio di segreteria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. **1216**.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Trieste, approvato con R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1050, e modificato con i Regi decreti 26 ottobre 1939-XVII, n. 1735, e 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2060;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Trieste, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Articoli 24 e 33. — Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in giurisprudenza e in economia e commercio è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1941-XX.
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. **1217**.
Modificazione allo statuto della Regia università di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Sassari, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1084;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Sassari, approvato con il R. decreto sopraindicato, è così modificato:
« Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « malattie infettive ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1941-XX.
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 55. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 settembre 1941-XIX, n. **1218**.
Istituzione di un posto di primo archivista presso la Regia legazione in Zagabria.

N. 1218. R. decreto 4 settembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di primo archivista presso la Regia legazione in Zagabria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 20 settembre 1941-XIX, n. **1219**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento in Rimini (Forlì).

N. 1219. R. decreto 20 settembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento in Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 20 settembre 1941-XIX, n. **1220**.
Costituzione della « Fondazione generale Amedeo Guillet » in Asti.

N. 1220. R. decreto 20 settembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, viene costituita la « Fondazione generale Amedeo Guillet » in Asti e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 20 settembre 1941-XIX, n. 1221.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Piccolo Cottolengo » della Piccola opera della Divina provvidenza (D. Orione), con sede in Genova.

N. 1221. R. decreto 20 settembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Istituto « Piccolo Cottolengo » della Piccola opera della Divina provvidenza « D. Orione », con sede in Genova, viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1941-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 novembre 1941-XX.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Mostra delle attività economiche siciliane ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1939-XVII, n. 506, col quale venne istituito, in Messina, un Ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Fiera di Messina - Mostra delle attività economiche siciliane » e se ne approva lo statuto;
Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il gr. uff. dott. ing. Giovanni Caffarelli è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Mostra delle attività economiche siciliane », per il triennio 1° gennaio 1942-XX - 31 dicembre 1944-XXIII.

Roma, addì 8 novembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4433)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 novembre 1941-XX.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;
Visto il R. decreto 14 aprile 1939-XVII, n. 771, col quale è istituito, in Foggia, un Ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Fiera di Foggia » e se ne approva lo statuto;
Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il Consigliere nazionale cav. di gr. cr. avv. Giuseppe Caradonna è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia » per il triennio 1° gennaio 1942-XX - 31 dicembre 1944-XXIII.

Roma, addì 8 novembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4434)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 novembre 1941-XX.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;
Visto il R. decreto 13 maggio 1939-XVII, n. 773, col quale venne istituito, in Parma, un Ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Mostra delle conserve alimentari » e se ne approva lo statuto;
Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Mario Mantovani è nominato presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, per il triennio 1° gennaio 1942-XX - 31 dicembre 1944-XXIII.

Roma, addì 8 novembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4435)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

Il 24 ottobre 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al dott. Hans Koester, console di Germania alla residenza di Venezia.

(4441)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 4 novembre 1941-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Vigolo Marchese (frazione del comune di Castell'Arquato) in provincia di Piacenza.

(4440)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi delle frattaglie suine.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale per il coordinamento e il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità presso il Direttorio nazionale del P.N.F., ha determinato come segue i nuovi prezzi al chilogrammo delle frattaglie suine non considerate nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1941-XIX, a pagina 3303:

Testa di suino piena (senza lingua)	L. 7,50
Testa di suino vuota (senza lingua e senza cervello)	» 7,00
Cervello	» 21,00
Lingua	» 17,00

I prezzi determinati si intendono per merce nuda franco stabilimento di macellazione.

(4455)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

(12) *Tedeschi Gualtiero*, Torino, corso Galileo Ferraris 16: forniture per carrozzerie ed automobili. La ditta ha denunciato di aver cessato la sua attività l'11 agosto 1941.

(20) *Bachi Augusto*, Torre Pellice: esercizio di Banco cambio. La ditta ha notificato di aver cessato la sua attività al 30 giugno 1941.

(26) *Nizza Davide*, Torino, via Garibaldi 6: esercizio di cambio. La ditta ha notificato di aver cessato la sua attività al 1° ottobre 1941.

(37) *Laras Guglielmo*, Torino, via Orto Botanico 26: commercio ambulante di tessuti e mercerie. La ditta ha notificato di aver cessato la sua attività al 31 marzo 1941.

(44) *Sanguinetti Matilde Sbrojavacca Succ. Fernikess*, Torino, via Pietro Micca 10: commercio biancheria da uomo. La ditta ha notificato di aver cessato la sua attività al 29 settembre 1941.

(99) *Avigdor G. & Figli*, Torino, via San Francesco d'Assisi 14: commercio stoffe per arredamenti e tappeti. La ditta, già corrente sotto forma di Associazione in partecipazione, si è trasformata in Società anonima con atto del 25 luglio 1941, sotto la denominazione di Società anonima G. Avigdor & Figli - S.A.G.A.F., con sede ed oggetto immutati.

(109) *Deangeli Leone*, Torino, via Mario Gioda 20: oreficeria ed argenteria. La ditta ha notificato di aver cessato la sua attività al 31 dicembre 1940.

(197) *Ditta Segre Palmira*, Torino, via Roma 38: commercio strumenti musicali, unica proprietaria Segre Palmira di Silvio Pacifico. La ditta viene inclusa nell'elenco C) in seguito a dichiarazione di appartenenza alla razza ebraica, pronunciata nei confronti dell'interessata. La ditta ha successivamente denunciato di aver cessato la sua attività al 19 giugno 1941-XIX.

NB. — I numeri in parentisi si riferiscono all'elenco C) delle aziende ebraiche di questa Provincia, elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 20 dicembre 1939.

(4443)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 75.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1941, relativa al certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 611746, del capitale nominale di L. 60.700, intestato a Guanciali Franchi-Rocchi Guido fu Giovanni, domiciliato in Popoli (Chieti).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

(4437) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di certificato di Rendita 5 %

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semetrale al 1° luglio 1941, relativa al certificato di Rendita 5 % (1935) n. 10156 di annue L. 250, intestato a Faustini Angela di Giacomo, moglie di Aprosio Manlio, domiciliata ad Arma di Taggia (Imperia).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

(4436) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 9 per rettifiche d'intestazione di titoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 6 novembre 1941-XX il numero di iscrizione del certificato del Consolidato 3,50 % (1906) per L. 108,50 di rendita annua, intestato a Comba Lucia di Pietro ecc., deve essere n. 324800 anzichè n. 328400.

(4442)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di Credito agrario di Tortoreto (Teramo) e Morolo (Frosinone)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute la deliberazione commissariale della Cassa comunale di credito agrario di Tortoreto (Teramo) e la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Morolo (Frosinone), rispettivamente in data 8 aprile 1941-XIX e 20 marzo 1940-XVIII;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento delle Casse comunali di credito agrario di Tortoreto (Teramo) e di Morolo (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4377)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo, in liquidazione, con sede in Fuscaldo (Cosenza).

Nella seduta tenuta l'8 settembre 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo, in liquidazione, con sede in Fuscaldo (Cosenza), il comm. dott. Giuseppe Nesi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4416)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1941, n. 40827, relativo alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Ausonia (centro) Veroli (frazione S. Francesca), Trevi nel Lazio, Villa S. Lucia, S. Andrea, S. Ambrogio sul Garigliano;

Considerato che le ostetriche Mirri Ester e Cordoni Bistaria sono state dichiarate dimissionarie d'ufficio dalle condotte rispettivamente di S. Andrea e S. Ambrogio sul Garigliano per non aver assunto servizio nel termine loro assegnato e legalmente notificato;

Viste le dichiarazioni di accettazione da parte delle interessate all'uopo interpellate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24, 25, 26 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso bandito il 30 dicembre 1937 e destinate a prestare servizio nelle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1. Raccioppi Amalia, a S. Andrea;
2. Cavasinni Carmela, a S. Ambrogio sul Garigliano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per le presentazioni di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Frosinone, addì 3 novembre 1941-XX

Il prefetto: PATERNÒ

(4445)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto prefettizio n. 19994 del 31 dicembre 1939-XVIII, con cui venivano banditi i concorsi ai posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno vacanti al 30 novembre 1939;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta nominata con decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX;

Tenute presenti le preferenze espresse dalle candidate nelle loro domande;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. E' approvata la seguente graduatoria del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939:

1. Rogantini Rinalda in Pallotti . . . punti 50,262
2. Matteucci Aminta . . . . » 50,225
3. Addei Ermelinda in Ciccioli . . . . » 49,481
4. Cordari Elisa in Lauri . . . . . punti [illegible]
5. Marziali Gaetana in Cespi . . . . » 48,343
6. Terenzi Margherita in Prosperi . . . » 46,600
7. Vernizzi Rina . . . . » 45,787

2. Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1. Rogantini Rinalda in Pallotti: S. Benedetto del Tronto;
2. Matteucci Aminta: Cupramarittima;
3. Addei Ermelinda in Ciccioli: Acquaviva Picena;
4. Cordari Elisa in Lauri: Monteleone di Fermo;
5. Marziali Gaetana in Crespi: Montedinove;
6. Vernizzi Rina: Francavilla d'Ete.

3. I podestà dei Comuni sopra indicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 13 ottobre 1941-XIX

(4444) *Il prefetto*: OMNIS DELICATI

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduta la graduatoria del concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta comunale e consorziale bandito da questa Prefettura in data 31 dicembre 1939-XIX;

Veduto l'art. 55 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la seguente graduatoria delle concorrenti ai cinque posti di ostetrica condotta comunale e consorziale vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939-XIX:

1. Trisconi Pia . . . . punti 65,875
2. Fontana Giulia . . . . » 61,916
3. Brustia Bernardina . . . . . . » 60,793
4. Torretti Ausilia . . . . » 60,562
5. Faluomi Nazzarena . . . . . . » 59,337
6. Ranghini Delfina . . . . » 56,683
7. Specogna Angela . . . . » 56,665
8. Cossa Margherita . . . . . . » 55,235
9. Tornani Itala . . . . » 55,142
10. Venegoni Luigia . . . . . . » 55,138
11. Marchetti Margherita . . . . . » 53,847
12. Moscato Giovanna . . . . . . » 53,770
13. Straneo Angela . . . . » 53,714
14. Guaschino Rosa . . . . » 53,486
15. Marcanti Marina . . . . . . » 52,981
16. Autino Angela . . . . » 52,902
17. Culò Carolina . . . . » 51,971
18. Rovatti Onorato Iris . . . . . » 51,532
19. Bono Lucia . . . . » 51,514
20. Botto Rosa . . . . » 51,450
21. Allione Frola Carla . . . . . » 51,347
22. Tacca Innocenza . . . . . . » 51,222
23. Basso Luigia . . . . » 49,878
24. Grigioni Adelia . . . . » 49,873
25. Intropido Giuseppina . . . . . » 49,827
26. Pizzocchero Vittorina . . . . . » 49,636
27. Mucci Antonietta . . . . . . » 49,187
28. Carrà Vittoria . . . . » 49,062
29. Bosio Ida . . . . » 48,937
30. Scagliotti Marta . . . . . . » 48,181
31. Clerico Pierina . . . . » 46,451
32. Casalone Noemi . . . . » 46,020
33. Actis Fiorina . . . . » 40,558

Vercelli, addì 5 novembre 1941-XX

Il Prefetto.

(4446)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.